



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

IL DIRIGENTE

Visto il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, regolamento concernente: “*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*” e in particolare, l’art. 12, comma 2, per la parte relativa all’Elenco regionale delle Istituzioni scolastiche accreditate;

Visto il D.M. 30 novembre 2012 n. 93, concernente: “*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*” ed in particolare, l’art. 2, comma 3;

Visto il D.M. 30 settembre 2011, riguardante: “*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”;

Visto il D.M. 8 novembre 2011, concernete: “*Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*”.

Visto il Decreto dell’USR per l’Umbria n. 716 del 4/11/2021 con il quale quest’Ufficio ha provveduto all’aggiornamento e alla pubblicazione dell’elenco regionale per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio per l’a.s. 2021/2022;

Vista la nota USR per l’Umbria prot. n. 18474 del 23/12/2021 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’espletamento del tirocinio ai sensi del D.M. 93/2012, art. 6;

Viste le istanze pervenute da parte delle istituzioni scolastiche interessate ad ottenere la deroga, ai sensi del combinato disposto del D.M. 93/2012, art. 6 e del D.M. 249/2010, art. 10;

Verificata la presenza dei requisiti per l’accoglimento dei tirocinanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, dichiarati dalle istituzioni scolastiche;

Considerato che alcune istanze presentate dalle istituzioni scolastiche non sono accoglibili;

DECRETA

l’elenco delle scuole autorizzate, in deroga a quanto previsto dal D.M. 93/2012 per le modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio per l’a.s. 2021/2022, come di seguito riportato:

N.	Istituzione scolastica	Scuola secondaria di 1°	Scuola secondaria 2°
----	------------------------	-------------------------	----------------------

1.	Scuola Secondaria di primo grado Città di Castello	SI	NO
2.	I.C. Assisi 2	SI	NO
3.	I.C. Bastia 1	SI	NO
4.	I.C. Città della Pieve	SI	NO
5.	I.C. Corciano	SI	NO
6.	I.C. Gualdo Cattaneo	SI	NO
7.	I.C. Narni Centro	SI	NO
8.	I.C. "Oberdan" Terni	SI	NO
9.	I.C. Perugia 15	SI	NO
10.	I.C. Trevi	SI	NO
11.	I.C. Umbertide	SI	NO
12.	I.O. "Mazzini" Magione	SI	NO
13.	I.I.S. "Ciuffelli" Todi	NO	SI
14.	I.I.S. "Sansi-Volta" Spoleto	NO	SI
15.	I.I.S. Umbertide	NO	SI
16.	I.P. Alberghiero di Assisi	NO	SI
17.	I.P.S.I.A. "Pertini" Terni	NO	SI
18.	Liceo "Properzio" Assisi	NO	SI
19.	Polo "Bonghi" Assisi	NO	SI
20.	I.I.S. "Gattapone" Gubbio	NO	SI

Il Dirigente
Alessandra Giuliani

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa.*